

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

SMART CIG ZBC1F856C1

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "S.L.S. - SUPPORT LOGISTIC SERVICES S.R.L.", con sede legale in Via Montenero, 67 00012 Guidonia Montecelio (RM) per l'esecuzione della manutenzione terminali VSAT Orbit AL-7103-MKII per l'importo di € 99.800,00 (novantanovemilaottocento/00).

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di dicembre in Roma, in una sala del Comparto A dell'aeroporto di Centocelle - (NAVARM) - (codice fiscale n. **80213470588**).

Innanzitutto a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito

dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n.246.

**SONO COMPARSI**

-il Dott. Valerio CHIAPPERINI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali n°3 in data 15/04/2016, registrato alla Corte dei Conti in data 12/05/2016 e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società";

- il Signor Giovanni OCCHIPINTI nato a Roma il 20/05/1951, in qualità di Amministratore Unico della Società "S.L.S. -SUPPORT LOGISTIC SERVICES S.R.L." con sede legale in Via Montenero, 67 00012 Guidonia Montecelio (RM) (Cod. Fiscale e Partita IVA n. 05708061006) come risulta dalla visura in data 21/07/2017.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la

stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- a seguito della determinazione a contrarre n. 56 del 21.07.2017, è stata inviata richiesta di offerta alla Società con dispaccio protocollo M\_D GNAV REG2017 0021047 in data 01.08.2017;
- la Società ha presentato offerta con lettera protocollo 43/17 in data 29.08.2017, unitamente al "Patto di integrità" sottoscritto in data 29.08.2017, allegato al contratto ed alla dichiarazione di imposta di bollo assolta in modo virtuale;
- una Commissione, nominata con O.d.s. nr.23 in data 04.09.2017, ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, determinando il prezzo congruo per l'amministrazione;
- la competente Divisione Tecnica ha comunicato alla Società l'accettazione del prezzo offerto con dispaccio protocollo M\_D GNAV REG2017 0024532 in data 22.09.2017;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente Contratto, poiché

l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 208/2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza), valgono le condizioni fissate nel D.P.R. 49/2013 (regolamento per la disciplina delle attività contrattuali del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari) e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 236/2012 (Regolamento per gli appalti della difesa), nonché del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., costituiscono parte integrante del presente contratto, benché non siano ad esso allegati.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Direttore pro-tempore della 10<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente Contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

**ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

La Società si impegna a:

- realizzare nr.20 kit anti-interferenza (completi di tutte le parti da installare/modificare);
- integrare ognuno dei nr.20 kit nella componentistica di altrettanti kit in banda X dei sistemi satellitari VSAT Orbit AL-7103-MKII;
- aggiornare i dati di identificazione dei materiali, come previsto dal sistema di codificazione NATO, come indicato all'art.1 dell'allegato tecnico;

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Appendice Tecnica che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

Dal momento che le attività previste sono di sola fornitura e lavorazione presso la sede della Società, valutata l'assenza di interferenze e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

L'importo totale della fornitura è di € 99.800,00

(novantanovemilaottocento/00) di cui 300,00 (euro trecento/60) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società.

**ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente Contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a

copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificato all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n. 2191036 di € 4.990,00 (Euro quattromilanovecentonovanta/00), rilasciata dalla "Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Agenzia di Roma/067, in data 29/11/2017 pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dall'art 93, comma 7 del citato decreto.

Il predetto deposito sarà svincolato, proporzionalmente, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

#### **ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

8.1 La Società dovrà realizzare entro 90 giorni dall'avvio dell'esecuzione contrattuale, formalizzata con apposita lettera da parte del R.U.P., la componentistica necessaria alla

realizzazione dei nr.20 kit anti interferenza.

Non prima dei 90 gg.ss. di cui al precedente para,  
l'A.D. metterà a disposizione della Società, presso  
il magazzino di MARITELE Roma, un totale di nr.20  
kit in banda X. La messa a disposizione potrà  
avvenire in più fasi e sarà formalizzata con  
apposita lettera da parte del R.U.P..

Una volta che la Società sarà in grado di iniziare  
le attività di manutenzione, provvederà ad inviare  
con apposita comunicazione al R.U.P. e ad UTNAV  
Roma.

8.1.1 La comunicazione di approntamento alle prove  
di verifica di conformità per ogni kit modificato,  
o gruppo di kit, dovrà espressamente contenere la  
dichiarazione che:

- il materiale di prevista fornitura risponde  
alle condizioni tecniche contrattuali ed ha  
superato il collaudo interno;
- la documentazione attestante i risultati  
ottenuti è a disposizione della Commissione  
responsabile della verifica di conformità.

8.2 La commissione incaricata di effettuare le  
prove di verifica di conformità, nominata da UTNAV  
Roma, dovrà preventivamente eseguire gli  
accertamenti relativi alla identificazione dei

materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 15 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità del primo kit.

Nel caso di indisponibilità del NUC i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo contrattuale.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

8.2.1 Le prove di verifica di conformità saranno condotte dalla suddetta commissione presso la sede della Società, Guidonia Montecelio, secondo i Test Memoranda la cui redazione è a cura della Società stessa.

Tali procedure dovranno essere sottoposti all'approvazione del R.U.P. entro 30 giorni dalla data di approntamento alle prove di verifica di

conformità del primo kit. Qualsiasi ritardo dovuto all'incompletezza delle procedure di collaudo sarà conteggiato come ritardo nella fornitura.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle attività cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la commissione incaricata ritenga, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50 del 2016, di dover effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.2.2 Sulla base di quanto rilevato, la commissione indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine da concordare con il R.U.P., entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili la commissione determina, nel

verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.3. Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del D.P.R. 236/2012 (artt.112/116).

8.4. Successivamente UTNAV Roma invierà il Certificato di Verifica di conformità al R.U.P. per la sua firma per accettazione. La stessa accettazione deve essere comunicata alla Società entro il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di approntamento alla prove di verifica di conformità inoltrata dalla Società.

Detta verifica e successiva accettazione da parte del R.U.P. sarà condotta sulla base della documentazione tecnica amministrativa messaggi a disposizione, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove condotte e dei documenti contabili.

8.5. Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, la commissione dispone che si

provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.6. Una volta superate le verifiche di conformità dei suddetti materiali dovranno essere consegnati, presso MARITELE Roma - Via della storta, 701 - 00123 Roma, entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione dell'autorizzazione alla spedizione emessa da UTNAV Roma.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applicherà l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.7. Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [navarm@postacert.difesa.it](mailto:navarm@postacert.difesa.it). Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate indicando "alla c.a. del Capo della 10<sup>a</sup> Divisione".

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)**

Non è previsto il subappalto.

#### **ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

10.1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al Contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal R.U.P. oppure intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.

In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Società presenterà una lista di possibili sostituti al R.U.P. che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti individuati, secondo la procedura NATO, sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento

dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal R.U.P..

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.

Le suddette variazioni, richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in Contratto, sono formalizzate:

-fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

-qualora superino tale limite, mediante stipula di

un atto aggiuntivo al Contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il Contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto, mediante verbale motivato e in contraddittorio con la Società, il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile. In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione, salvo contestazione da parte della Società stessa.

#### **ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)**

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti dal Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del R.U.P., con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

E' facoltà del R.U.P. concedere o meno la proroga

richiesta.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto tali da impedire temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate dal suddetto articolo.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 107, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di

necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

13.1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 10.4, 12 e 15 del presente contratto, l'Amministrazione può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 108 del d.lgs. 50/2016, nonché 124 del

d.P.R.236/2012.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento

dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica, dovrà presentare il proprio documento di valutazione dei rischi.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

#### **ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

L'Amministrazione ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da

notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

#### **ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

17.1. La 12^ Divisione di Navarm, procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata subordinatamente alla ricezione del Certificato di Verifica di Conformità e dei relativi allegati da parte del R.U.P..

La Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^ Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Una volta che i materiale verranno ricevuti da MARITELE Roma questo provvederà ad inoltrare al R.U.P. i documenti di ricezione e di assunzione a carico di inventario, ed eventuali altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni

di ritardo nella consegna). Il R.U.P. successivamente all'accettazione del Certificato di Verifica di Conformità provvederà all'invio dello stesso, corredato del relativo dossier, alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

17.2. La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto.

La Società, al termine dell'esecuzione contrattuale, richiederà alla 10<sup>a</sup> Divisione, a mezzo P.E.C., lo svincolo integrale della cauzione definitiva.

17.3. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- **90%** dell'importo di ciascuna delle prestazioni eseguite, con cadenza trimestrale ed importo determinato in funzione del numero di kit sottoposti ad ammodernamento nel trimestre considerato, dopo l'emissione del Certificato di collaudo, accettazione e presa a carico;
- **10%** al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal verificarsi dell'ultima in ordine di tempo delle seguenti circostanze:

1. accettazione da parte del R.U.P. del Certificato di Verifica di Conformità;
2. consegna dei materiali in fornitura regolarmente eseguita e verificata da MARITELE Roma;
3. ricezione da parte della 12^ Divisione della fattura elettronica.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

#### **ARTICOLO 18 (PENALITA')**

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0,8 per mille

dell'importo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo totale.

18.2. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini una penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

18.5. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via PEC con la quale è stata

comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### **ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### **ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, IBAN n° IT15H0622039150000001400360 intestato al nome della Società contraente presso la CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO Agenzia 664 e la persona delegata ad operare su di esso è: OCCHIPINTI Giovanni, C.F. CCHGNN51E20H501F.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della

difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

Il periodo di garanzia di ogni kit ha la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari e decorre dalla data di consegna del relativo kit presso MARITELE Roma.

In tale periodo la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto delle prove di verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili,

nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D..

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

Al termine del periodo di garanzia, di ciascun kit o gruppi di kit, verrà redatto un apposito Verbale di Fine Garanzia a cura del COMC4S.

La gestione del periodo di garanzia è in capo al COMC4S.

**ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

#### **ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere

aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al Contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 8 bis del D.P.R. 633/1972, in quanto riferite a beni destinati all'impiego a bordo delle Unità Navali, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

#### **ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')**

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Guidonia Montecelio ( Roma), Via Montenero 67.

#### **ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione

alle sopra menzionate disposizioni.

**ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare all'affidatario l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto.

In caso di mancata approvazione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

**p. LA SOCIETA'**

***Sig. Giovanni OCCHIPINTI***

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di salvaguardia;

ART. 8 - Termini di adempimento e approntamento  
alla verifica di conformità;

ART.17 - Pagamenti;

ART. 26 -Obblighi di condotta.

**P. LA SOCIETA'**

*Sig. Giovanni OCCHIPINTI*

**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**

*Dott. Valerio CHIAPPERINI*

**L'UFFICIALE ROGANTE**

*Dott.ssa Livia MANISCALCO*

## ALLEGATO TECNICO

### ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

#### 1.1 (Requisito di codificazione)

1. I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa V Reparto Innovazione Tecnologica 3° Ufficio Codificazione, Assicurazione di Qualità, Normazione Tecnica e Standardizzazione.

Le informazioni, i link, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

3 Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice CEODIFE dell'Ente Appaltante: CV Alessandro BATTAGLIA direttore pro-tempore della 10<sup>a</sup> Divisione, codice 900020-0.

#### 1.2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che NAVARM 10<sup>a</sup> Divisione riterrà di effettuare, sia a NAVARM 10<sup>a</sup> Divisione, sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 150 decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. NAVARM 10<sup>a</sup> Divisione, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 15 per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà

comunque richiedere a NAVARM 10^ Divisione la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per NAVARM 10 Divisione, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

### **1.3 (Proposte di codificazione)**

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, a NAVARM 10^ Divisione e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Società, NAVARM 10^ Divisione e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

NAVARM 10^ Divisione, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 giorni per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM 10^ Divisione la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

### **1.4 (Flusso dei dati)**

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

### **1.5 (Norme in vigore)**

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

#### **1.6 (Collaudo dei materiali)**

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

#### **1.7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)**

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, Navarm 10<sup>^</sup> Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva<sup>1</sup>, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICOMLOG in attuazione della normativa vigente).

#### **1.8 (Attestazione di avvenuta codificazione)**

Navarm 10<sup>^</sup> Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

#### **1.9 (Riferimenti e garanzie)**

La Società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, NAVARM 10<sup>^</sup> Divisione potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

#### **1.10 (Codice a Barre)**

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

---

<sup>1</sup> La riserva si riferisce al completamento dell'iter codificativo.

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I.)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

(a) verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NUC almeno giorni solari 15 prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

## **ART. 2 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ**

### **2.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ**

La Società S.L.S. S.r.l. è tenuta ad attivare per l'intera durata del Contratto un Sistema Qualità Aziendale conforme alla normativa ISO 9001:2015 in corso di validità e senza esclusione di alcun paragrafo o ISO 9001:2008, in corso di validità (i certificati ISO 9001:2008 sono validi solo nelle more che la Ditta aggiorni il proprio certificato, alla sua naturale scadenza, secondo la più recente norma).

### **2.2. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**

La Società, alla fine delle prestazioni/forniture emetterà un "CERTIFICATO DI CONFORMITA'" (C.O.C.) della ditta produttrice degli apparati acquistati che invierà al R.U.P., incaricato ad effettuare le prove di verifica di conformità.

### **2.3 TEST MEMORANDA**

I "Test Memoranda", dovranno essere sottoposti dalla Società all'approvazione della 10<sup>a</sup> Divisione titolare del contratto.

In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro i tempi indicati dalla 10<sup>a</sup> Divisione titolare del contratto.

Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario, dal personale incaricato, effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test memoranda.

### **ART. 3 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)**

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la Società fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza

L'attestato dovrà riportare inoltre il nominativo del legale rappresentante della Società ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Società fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la DIREZIONE si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.

### **ART. 4 Legge 27 marzo 1992, n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto**

La Società dovrà dichiarare e garantire, in virtù degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257 "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e

successive modifiche", che la fornitura oggetto del presente contratto, comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti, non contiene amianto.

Ente	Documento	Revisione	Foglio
<b>NAVARM 10<sup>a</sup> DIVISIONE</b>	<b>Manutenzione terminali VSAT Orbit AL-7103-MKII</b>	<b>0</b>	<b>1 di 5</b>



***SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE  
DEGLI ARMAMENTI NAVALI***

***3° Reparto – Sistema di Combattimento***

***10<sup>a</sup> Divisione – Sistemi di Comunicazioni Integrate di Bordo***

**Appendice Tecnica  
per l'attività di manutenzione terminali VSAT Orbit AL-7103-MKII**

UFFICIO EMITTENTE	DATA DI STESURA	NOTE	DATA DI AGGIORNAMENTO
10 <sup>a</sup> Divisione	06/12/17	SMART C.I.G. ZBC1F856C1	06/12/17

Ente	Documento	Revisione	Foglio
<b>NAVARM 10<sup>a</sup> DIVISIONE</b>	<b>Manutenzione terminali VSAT Orbit AL-7103-MKII</b>	<b>0</b>	<b>2 di 5</b>

## INDICE

<b>1</b>	<b>GENERALITÀ .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA.....</b>	<b>3</b>
4.1	SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	3
4.2	SUBAPPALTO .....	4
4.3	CODIFICA.....	4
4.4	TERMINI DI ADEMPIMENTO .....	4
4.5	DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	4
4.6	COLLAUDO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE .....	4
4.7	CONSEGNA DEL MATERIALE .....	4
4.8	GARANZIA .....	5
4.9	APPLICAZIONE D.LGS. 81/08 (TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO) .....	5
<b>5</b>	<b>APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 DEL 18.12.2006 (REACH) .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257 – NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO .....</b>	<b>5</b>

UFFICIO EMITTENTE	DATA DI STESURA	NOTE	DATA DI AGGIORNAMENTO
10 <sup>a</sup> Divisione	06/12/17	SMART C.I.G. ZBC1F856C1	06/12/17

Ente	Documento	Revisione	Foglio
NAVARM 10 <sup>a</sup> DIVISIONE	Manutenzione terminali VSAT Orbit AL-7103-MKII	0	3 di 5

## 1 Generalità

La presente Appendice Tecnica (A.T.) ha lo scopo di definire le attività di manutenzione dei terminali VSAT Orbit AL-7103-MKII richieste e la definizione delle condizioni contrattuali previste.

## 2 Normativa di riferimento

La fornitura dei materiali e delle attività descritti nella presente A.T. dovrà essere conforme alla normativa di seguito riportata:

ALL-G-006	Guida al Sistema di Codificazione NATO (Ed. ottobre 1996).
ALL-G-007	Norme applicative della circolare nr.417 in data 30 aprile 1982 sulle competenze e responsabilità degli organi centrali nel settore della gestione dei materiali nel sistema NATO (Ed. ottobre 1995).
UNI EN ISO 9001:2008	Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti.
REGOLAMENTO (CE) 1907/2006	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

## 3 Descrizione generale delle attività

L'attività in oggetto prevede la manutenzione di nr.20 kit in banda X associati ad altrettanti terminali VSAT Orbit AL-7103 MK II, in dotazione alle unità della Marina Militare, allo scopo di :

- Impedire che si manifestano fenomeni di interferenza distruttiva tra i sistemi radar ed il sistema satellitare quando quest'ultimo è configurato per lavorare in banda X, mediante la sostituzione di alcuni componenti della catena RF in ricezione e la sostituzione del DC insert;
- Semplificare le procedure di cambio dei kit Ku/X (e viceversa) grazie alla riduzione del numero di componenti del kit ed adattare la valigia di stivaggio ai componenti ammodernati.

A seguito dei risultati della campagna di test già condotta da codesta Società in collaborazione con il CSSN ITE di Livorno, si richiede quindi la realizzazione del filtro di ricezione in ricezione ed un nuovo DC insert adatti a risolvere le problematiche succitate.

L'attività richiesta è la medesima di quella già contrattualizzata con Anno Negoziale n.25/2015 del 16.12.2015 del Comando Stazione Navale M.M. di Taranto, e consiste nella fornitura di nr.20 kit anti-interferenza da integrare nella componentistica in banda X in dotazione ad ogni terminale e la modifica della valigia di stivaggio.

## 4 Modalità di espletamento della fornitura

Di seguito verranno descritte le modalità richieste per l'espletamento della fornitura degli apparati e delle lavorazioni oggetto della presente Appendice Tecnica.

### 4.1 Suddivisione in lotti

L'attività sarà articolata in un unico lotto di realizzazione di nr.20 kit anti-interferenza (completi di tutte le parti da installare/modificare) e di integrazione di ognuno di essi nella componentistica di altrettanti kit in banda X dei sistemi satellitari VSAT Orbit AL-7103-MKII;

UFFICIO EMITTENTE	DATA DI STESURA	NOTE	DATA DI AGGIORNAMENTO
10 <sup>a</sup> Divisione	06/12/17	SMART C.I.G. ZBC1F856C1	06/12/17

Ente	Documento	Revisione	Foglio
<b>NAVARM 10<sup>a</sup> DIVISIONE</b>	<b>Manutenzione terminali VSAT Orbit AL-7103-MKII</b>	<b>0</b>	<b>4 di 5</b>

## 4.2 Subappalto

Il subappalto non è previsto.

## 4.3 Codifica

I materiali dovranno essere codificati secondo quanto previsto dalla pubblicazione “NATO Manual on codification Acod-P1” e secondo quanto previsto dalla clausola standard di codificazione di Segredifesa (www.codmat.difesa.it).

Il processo di codificazione sarà attuato secondo le procedure previste dal S.I.A.C. (Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato), scaricabile dal sito web www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/.

## 4.4 Termini di adempimento

Dall'avvio dell'esecuzione contrattuale, formalizzata con apposita lettera da parte del R.U.P., la Società avrà **90 giorni** per la realizzazione della componentistica necessaria alla realizzazione dei nr.20 kit anti interferenza.

Non prima dei 90 gg.ss. di cui al precedente para, l'A.D. metterà a disposizione della Società, presso il magazzino di MARITELE Roma, un totale di nr.20 kit in banda X. La messa a disposizione potrà avvenire in più fasi e sarà formalizzata con apposita lettera da parte del R.U.P..

Alla Società è richiesto il rispetto delle seguenti tempistiche:

- **5 gg.ss.** per il ritiro del/dei kit presso il magazzino di Maritele Roma a partire dalla data di messa a disposizione del/degli stessi;
- **7 gg.ss.**, per ogni kit, per l'esecuzione delle attività di adeguamento dei componenti. Tale valore deve intendersi moltiplicato per il numero totale di kit messi a disposizione/ritirati per l'attività di manutenzione;
- **5 gg.ss.** per la riconsegna del/dei kit presso il magazzino di Maritele Roma a partire dalla data di autorizzazione alla spedizione/consegna degli stessi, formalizzata dal R.U.P..

Una volta che la Società sarà in grado di iniziare le attività di manutenzione, provvederà ad inviare con apposita comunicazione al R.U.P.

## 4.5 Documentazione a corredo

Ogni kit, una volta modificato, dovrà essere dotato dell'elenco del materiale contenuto, della relativa codificazione e posizione all'interno della valigia (in linea con la configurazione attuale dei kit in dotazione).

## 4.6 Collaudo e relativa documentazione

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata a cura di una Commissione della Marina Militare costituita da UTNAV Roma e condotta secondo Test Memoranda che saranno sottoposti dalla Società all'approvazione del R.U.P. prima dell'effettiva presentazione al collaudo della fornitura. Tale attività sarà svolta nella sede della Società.

La Società è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per il collaudo.

## 4.7 Consegna del materiale

Il materiale, dopo aver superato con esito positivo le prove di verifica di conformità, verrà imballato e sigillato e dovrà essere consegnato, secondo le modalità e tempistiche di cui al para

UFFICIO EMITTENTE	DATA DI STESURA	NOTE	DATA DI AGGIORNAMENTO
10 <sup>a</sup> Divisione	06/12/17	SMART C.I.G. ZBC1F856C1	06/12/17

Ente	Documento	Revisione	Foglio
<b>NAVARM 10<sup>a</sup> DIVISIONE</b>	<b>Manutenzione terminali VSAT Orbit AL-7103-MKII</b>	<b>0</b>	<b>5 di 5</b>

4.4 e le procedure previste dalla normativa sopra citata, presso il magazzino di MARITELE Roma – Via della Storta 701, Roma.

#### **4.8 Garanzia**

Ogni kit, dopo la sua modifica, dovrà essere coperto da un periodo di garanzia pari a **365 gg.ss.** decorrenti dalla data di accettazione e collaudo di ognuno di essi. Durante il periodo di garanzia la Ditta, senza alcun onere per l'Amministrazione, dovrà assicurare la sostituzione/riparazione del materiale che dovesse presentare difetti/malfunzionamenti.

La gestione del periodo di garanzia è demandata al COMC4S.

#### **4.9 Applicazione D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro)**

Trova naturale applicazione per le attività in ditta. Non sono previsti rischi da interferenza presso strutture MMI in quanto il contratto non prevedrà attività installative.

### **5 Applicazione del regolamento (CE) 1907/2006 del 18.12.2006 (REACH)**

All'atto della presentazione a verifica di conformità dei materiali, la Società fornirà alla Commissione di collaudo una Dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori hanno operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il nominativo del legale rappresentante della Società ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Società fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento, la "Direzione degli Armamenti Navali" si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà la presentazione a verifica di conformità dei materiali.

### **6 Legge 27 marzo 1992, n. 257 – norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto**

La Società dovrà dichiarare e garantire, in virtù degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della Legge 257/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e successive modifiche", che la fornitura oggetto del contratto, comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti, non contiene amianto.

UFFICIO EMITTENTE	DATA DI STESURA	NOTE	DATA DI AGGIORNAMENTO
10 <sup>a</sup> Divisione	06/12/17	SMART C.I.G. ZBC1F856C1	06/12/17



Via Montenero, 67 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) ITALY  
Tel. + 39 0774 572835 / 363634 – Fax + 39 0774 572838  
E – mail : info@slsitalia.it

**REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELLA DIFESA  
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**PATTO DI INTEGRITÀ**

**relativo a: Manutenzione terminali VSAT Orbit AL-7103-MKII. – SMART CIG: ZBC1F856C1.**

tra

il: **DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI NAVALI (NAVARM)**

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

(stazione appaltante)

e

La ditta Support Logistic Services srl (di seguito denominata Ditta),  
con sede legale in Guidonia Montecelio, via Monte Nero 67 codice fiscale/P.IVA , 05708061006  
rappresentata da Giovanni Occhipinti in qualità di Amministratore Unico

***Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara***

**VISTO**

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



Via Montenero, 67 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) ITALY  
Tel. + 39 0774 572835 / 363634 – Fax + 39 0774 572838  
E – mail : info@slsitalia.it

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;**
- **il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;**
- **il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;**
- **il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;**
- **il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;**
- **il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;**
- **il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Ministero della Difesa;**

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1** - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;



- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

**Art. 2** - La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente delle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

**Art. 3** – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.



Via Montenero, 67 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) ITALY  
Tel. + 39 0774 572835 / 363634 – Fax + 39 0774 572838  
E – mail : info@slsitalia.it


**Art. 4** - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

**Art. 5** - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

**Art. 6** - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Guidonia Montecelio, lì 29.08.2017

Support Logistic Services srl  
Amministratore Unico  
Giovanni Occhipinti

S.L.S. S.r.l.  
Amministratore Unico  
Giovanni Occhipinti  




Via Montenero, 67 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) ITALY  
Tel. +39 0774 572835 / 363634 - Fax +39 0774 572838

On.le  
**Ministero della Difesa**  
Marina Militare  
Direzione Armamenti Navali (NAVARM)  
3° Rep - 10° DIV - 1° Sez.  
Roma

Guidonia Montecelio, li 05/12/17

Il/la Sottoscritto/a Giovanni Occhipinti nato a Roma il 20/05/1951 residente in Roma via G.A. Pasquale 34, 000156 Roma, in qualità di Amministratore Unico della Società Support Logistic Services srl (Codice fiscale/Partita IVA 05708061006) consapevole del divieto posto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,

dichiara

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Support Logistic Services  
Amministratore Unico  
Occhipinti Giovanni  
  
S.L.S. s.r.l.  
Amministratore Unico  
Giovanni Occhipinti